



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E  
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 18/ 19	di data 01/04/21

**Oggetto: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA - CONTINUITÀ DELLA FREQUENZA PER UNA BAMBINA RESIDENTE NEL COMUNE DI TERRE D'ADIGE. ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE N. 14/2021**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale 28.06.2007 n. 70, esecutiva, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia;

considerato che in base all'art. 7 del citato Regolamento possono usufruire dei servizi socio educativi per la prima infanzia i bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, residenti nel Comune di Trento;

atteso che i "Criteri e modalità di presentazione delle domande, formazione delle graduatorie ed assegnazione ed accettazione del posto nei nidi d'infanzia comunali", di cui alla deliberazione della Giunta comunale 28.08.2018 n. 154 e successive integrazioni, stabiliscono che: "qualora dopo l'inserimento al nido la residenza del bambino venga trasferita fuori dal Comune di Trento il bambino può continuare la frequenza fino a conclusione dell'anno educativo. È data facoltà al Comune di nuova residenza di richiedere la continuità della frequenza fino alla conclusione dell'intero ciclo educativo con l'impegno e l'assunzione dell'onere conseguente. In tal caso rimane a carico del Comune richiedente l'onere per il servizio di nido solo a partire dall'anno educativo successivo a tale trasferimento, rimanendo così a carico del Comune di Trento la sola quota relativa al periodo di conclusione dell'anno educativo";

vista la nota di data 21.12.2020 n. 298360 con la quale il servizio Servizi all'infanzia e istruzione ha informato i genitori di una bambina attualmente frequentante un nido di infanzia comunale che, avendo trasferito la residenza presso il Comune di Terre d'Adige, in base alle disposizioni vigenti non potrà proseguire la frequenza al nido dal prossimo anno educativo, salvo quanto previsto dai criteri sopra richiamati;

atteso che il Comune di Terre d'Adige, con nota di data 02.03.2021 ha chiesto la disponibilità a garantire la continuità alla frequenza al nido del Comune di Trento della bambina sopra citata fino alla conclusione dell'intero ciclo educativo e cioè fino al 31.07.2022;

ritenuto, al fine di stabilire in via presuntiva l'onere da imputare al Comune di Terre d'Adige per il servizio di nido, di fare riferimento ai più recenti dati validati e contenuti nel del Rapporto di gestione 2019 dell'ente per quanto riguarda la spesa e ai criteri definiti per la ripartizione del Fondo provinciale per specifici servizi comunali e alla retta di frequenza della famiglia interessata per quanto riguarda le entrate;

dato atto che in base all'applicazione del citato Rapporto di gestione la spesa mensile per bambino per il servizio di nido d'infanzia a tempo pieno viene quantificata in via presuntiva in Euro

pagina 1/4

1.124,88;

accertato che la spesa per il servizio di nido d'infanzia, per l'anno educativo 2021/2022, da addebitare al Comune richiedente sarà determinata a partire dalla spesa mensile così definita ridotta delle rette a carico dell'utente e dei contributi provinciali spettanti ad ogni bambino ammesso;

dato atto che in via presuntiva il costo complessivo a carico del Comune di Terre d'Adige per il periodo dal 01.09.2021 al 31.07.2022, viene quantificato in Euro 2.138,80 dovuto indipendentemente dalla frequenza della bambina e per l'intero periodo di ammissione al nido d'infanzia;

dato atto che la rendicontazione avverrà a conclusione dell'anno educativo 2021/2022 sulla base dei dati dell'ultimo Rapporto di gestione utile approvato o di quello più indicativo rispetto al tipo di servizio fruito tenuto conto che a oggi non è dato sapere se nell'anno educativo 2021/2022 il servizio a tempo pieno verrà erogato con le modalità tradizionali o con quelle riviste per l'anno educativo 2020/2021 a seguito dell'emergenza sanitaria ancora in atto;

considerato che con precedente propria determinazione n. 14 del 5 marzo 2021 era stato previsto di accertare la somma presunta di Euro 2.138,80 e di imputare l'entrata al capitolo 30375, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2021-2022-2023, ma che il Servizio Risorse Finanziarie ha rilevato nel proprio parere che la stessa determinazione avrebbe dovuto rinviare l'accertamento a seguito di corretta rendicontazione della spesa alla fine del periodo di frequenza della bambina;

ritenuto pertanto di annullare la precedente determinazione n. 14/2021 in conformità a quanto sopra evidenziato e contestualmente adottarne una di uguale contenuto rinviando però l'accertamento al momento della rendicontazione della spesa;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

pagina 2/4

- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
  - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
  - il Regolamento per la disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione consiliare 28.06.07 n. 70;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale 30.12.2020 n. 98/2020/05 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di annullare la propria determinazione n. 18/14 di data 05/03/2021 che accoglieva la richiesta del Comune di Terre d'Adige volta ad ottenere il servizio di nido d'infanzia per il periodo dal 01.09.2021 fino al 31.07.2022 a fronte di un'entrata presunta, come nella stessa quantificata, pari ad Euro 2.138,80;
2. di accogliere la richiesta del Comune di Terre d'Adige volta ad ottenere il servizio di nido d'infanzia, al fine di garantire la continuità alla frequenza di una bambina ora residente nel medesimo comune, per il periodo dal 01.09.2021 fino al 31.07.2022 per un importo presunto pari ad Euro 2.138,80;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipula del contratto nella forma di scambio di corrispondenza commerciale la Dirigente del servizio Servizi all'infanzia e istruzione, dott.ssa Marcella Seppi o, nel caso di assenza o impedimento, il Dirigente sostituto individuato con disposizione del Direttore Generale;
4. di indicare quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del servizio Servizi all'infanzia e istruzione , dott.ssa Marcella Seppi o persona da lui delegata;
5. di rendicontare al Comune di Terre d'Adige la spesa complessiva al termine dell'anno educativo 2021/2022 sulla base dei dati dell'ultimo Rapporto di gestione utile approvato o di quello più indicativo rispetto alla tipologia di servizio che verrà erogata;
6. di rinviare l'accertamento dell'entrata successivamente alla rendicontazione di cui al punto 5.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
Marcella Seppi

Trento, addì 01/04/21

pagina 4/4

---

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E  
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 18/ 19	di data 01/04/21

---

**Oggetto: SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA - CONTINUITÀ DELLA FREQUENZA PER UNA BAMBINA RESIDENTE NEL COMUNE DI TERRE D'ADIGE. ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE N. 14/2021**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 2 aprile 2021

Il Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi